



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 5**

Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

19/09/2018 - 13:05

# Indice

1. DDL S. 5 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali. ....	2
1.2. Testi. ....	3
1.2.1. Testo DDL 5. ....	4
1.3. Trattazione in Commissione. ....	5
1.3.1. Sedute. ....	6
1.3.2. Resoconti sommari. ....	8
1.3.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia). ....	9
1.3.2.1.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 9 (ant.) del 18/07/2018. ....	10
1.3.2.1.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 15 (ant.) del 31/07/2018. ....	15
1.3.2.1.3. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 11 (ant.) dell'08/08/2018. ....	40
1.3.2.1.4. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 22 (pom.) del 10/09/2018. ....	41
1.3.2.1.5. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 13 (ant.) dell'11/09/2018. ....	50
1.3.2.1.6. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 15 (pom.) del 18/09/2018. ....	51

## **1. DDL S. 5 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 5  
**XVIII Legislatura**

---

Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima  
**Titolo breve:** *Legittima difesa*

---

Iter  
**31 luglio 2018:** in corso di esame in commissione  
Ripresenta il DDL [S.2433](#) della precedente legislatura.  
**Successione delle letture parlamentari**  
**S.5** **in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa  
Popolare  
Natura  
ordinaria  
Presentazione  
Presentato in data **23 marzo 2018**; annunciato nella seduta n. 1 del 23 marzo 2018.  
Classificazione TESEO  
LEGITTIMA DIFESA , CODICE E CODIFICAZIONI  
**Articoli**  
RISARCIMENTO DI DANNI (Art.1), PENE (Art.1)  
Relatori  
Relatore alla Commissione Sen. [Andrea Ostellari \(L-SP\)](#) (dato conto della nomina il 18 luglio 2018) .  
Assegnazione  
Assegnato alla **2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente** il 21 giugno 2018.  
Annuncio nella seduta n. 14 del 26 giugno 2018.  
Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 5

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 5  
**XVIII Legislatura**

---

Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima  
**Titolo breve:** *Legittima difesa*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 9 \(ant.\)](#)

18 luglio 2018

Congiunzione di  
[S.199](#), [S.253](#),  
[S.392](#), [S.652](#)  
(Proposto ciclo di  
audizioni)

[N. 15 \(ant.\)](#)

31 luglio 2018

Congiunzione di  
[S.234](#), [S.412](#),  
[S.563](#)

[N. 11 \(ant.\)](#)

8 agosto 2018

audizioni  
informali

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 22 \(pom.\)](#)

10 settembre 2018

Discusso  
congiuntamente:  
[S.199](#), [S.253](#),  
[S.392](#), [S.652](#),  
[S.234](#), [S.412](#),  
[S.563](#)

Sulla  
pubblicazione dei  
documenti  
acquisiti

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 13 \(ant.\)](#)

11 settembre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

Discusso  
congiuntamente:

[S. 199](#), [S. 253](#),

[S. 392](#), [S. 652](#),

[S. 234](#), [S. 412](#),

[S. 563](#)

Audizioni

informali

[N. 15 \(pom.\)](#)

18 settembre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

Audizioni

informali

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 9 (ant.) del 18/07/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCLEDÌ 18 LUGLIO 2018  
9ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.*

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

### SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 del Regolamento, per l'esame in sede redigente è prevista la pubblicità dei lavori attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa.

Avverte inoltre, che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

### IN SEDE REDIGENTE

[\(5\)](#) **DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE** - *Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima*

[\(199\)](#) **LA RUSSA ed altri.** - *Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa*

[\(253\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa*

[\(392\)](#) **MALLEGNI ed altri.** - *Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della*

***punibilità per eccesso colposo***

***(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo***

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente [OSTELLARI](#) (*L-SP*), relatore, illustra i provvedimenti in titolo relativi alla legittima difesa.

Il disegno di legge n. 5, di iniziativa popolare, si compone di due articoli. L'articolo 1 modifica il reato di violazione di domicilio: inasprandone il quadro sanzionatorio; escludendo qualsiasi responsabilità per danni subiti da chi volontariamente si è introdotto nella sfera della privata dimora altrui; introducendone la perseguibilità d'ufficio nel caso in cui il reato sia funzionale al compimento di altri delitti perseguibili d'ufficio, come la rapina o il furto. L'articolo 2 modifica l'articolo 55 del codice penale, escludendo l'eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta sia diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52 del codice penale. In tal modo chi difende l'incolumità o i beni propri o altrui all'interno del proprio domicilio non potrà rispondere della propria condotta, neppure a titolo di eccesso colposo in legittima difesa. Ricorda che il secondo e terzo comma dell'articolo 52 del codice penale, su citati, sono stati aggiunti dalla legge n. 59 del 2006 che ha introdotto la cosiddetta legittima difesa domiciliare (o legittima difesa allargata). Mediante il riferimento all'articolo 614 del codice penale (violazione di domicilio) è stabilito il diritto all'autotutela in un domicilio privato (secondo comma) oltre che in un negozio o un ufficio (terzo comma).

Il disegno di legge n. 199, di iniziativa del senatore La Russa e altri, si compone di un solo articolo, recante modifiche alla disciplina della legittima difesa allargata di cui all'articolo 52 del codice penale. Il provvedimento oltre a prevedere che ai luoghi indicati nell'articolo 52 del codice penale (abitazioni, negozi, studi, uffici) si debbano equiparare le immediate adiacenze agli stessi - sempreché l'offesa ingiusta risulti in atto - stabilisce che, ove il pericolo di aggressione a persone o beni avvenga da parte di chi si introduce illegalmente in un'abitazione (o negli altri luoghi previsti dalla legge) con modalità tali da provocare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa, sia in ogni caso presunta la proporzionalità con l'offesa.

Il disegno di legge n. 253 di iniziativa del senatore Caliendo ed altri, apporta più ampie modifiche all'articolo 52 del codice penale, integrandone in primo luogo il comma primo. Come noto, tale disposizione, nella sua formulazione vigente, prevede che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, e sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Il disegno di legge con riguardo all'offesa ingiusta precisa che essa debba essere valutata "come percepita dall'agredito al momento dell'insorgenza del pericolo". Inoltre la proposta di legge interviene sul secondo comma dell'articolo 52 del codice penale relativo al diritto di difesa, eliminando il riferimento alla "desistenza" ed escludendo la punibilità di colui che abbia operato in situazione di concitazione o di paura. Ancora, il disegno di legge introduce una presunzione di legittima difesa per gli atti diretti a respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione, anche tentati, nell'abitazione o in altro luogo di privata dimora commesso con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone.

Di un solo articolo si compone anche il disegno di legge n. 392, di iniziativa del senatore Mallegni e altri, il quale però interviene sulla disciplina dell'eccesso colposo di cui all'articolo 55 del codice penale. Il provvedimento integra la disposizione del codice prevedendo che la colpa è esclusa quando l'eccesso riguardante la misura della necessità di difesa o della proporzione, o i limiti cronologici dell'attualità dell'offesa, sia dovuto, sulla base della valutazione di tutte le circostanze del caso concreto e di quelle ragionevolmente prevedibili, al condizionamento psicologico determinato dal comportamento di colui verso il quale la reazione sia diretta.

Infine il disegno di legge n. 652 di iniziativa del senatore Romeo e altri, si compone di 4 articoli, i quali, oltre ad intervenire in materia di legittima difesa, modificano la disciplina relativa al reato di furto in abitazione e furto con strappo. Più nel dettaglio l'articolo 1 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 52 del codice penale, il quale prevede che si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. L'articolo 2 - come anticipato - interviene sull'articolo 624-*bis* del codice penale, inasprendo le sanzioni per il reato di furto in abitazione e furto con strappo. In particolare, si prevedono la reclusione da un minimo di cinque anni a un massimo di otto anni e la multa da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 20.000 euro. Conseguentemente per l'ipotesi aggravata di cui al comma 3 del medesimo articolo si prevede un minimo edittale di sei anni di reclusione, mentre il massimo resta quello attualmente previsto, pari a dieci anni, e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 30.000 euro. L'articolo 3 aggiunge, poi, un ulteriore comma all'articolo 165 del codice penale, in base al quale la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso di condanna per il reato di furto in abitazione e furto con strappo, è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa. Infine l'articolo 4 interviene sull'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario inserendo tra i reati ostativi alla concessione di benefici carcerari e misure alternative alla detenzione anche il furto in abitazione e furto con strappo. Il Presidente relatore sottolinea la rilevanza di siffatti disegni di legge richiamando il pensiero di San Tommaso d'Aquino e alcuni passaggi del Catechismo della Chiesa Cattolica ispirati al principio della legittima difesa. Ribadisce come non sia intenzione di alcuno, con le proposte di legge, favorire la nascita di una situazione normativa che favorisca una proliferazione ingiustificata delle armi come pure da alcune fonti paventato. Ricorda altresì che la difesa di alcuni valori (tra i quali la libertà e l'incolumità personale) oltre che un diritto, possa configurarsi come un dovere gravante in prima battuta sullo Stato nei confronti dei propri cittadini.

Ricorda come spesso il cittadino, oltre che essere vittima di violenza qualora sia stato costretto a difendersi, rischi di essere poi altresì "vittima" anche dello Stato stante la necessità di affrontare il successivo procedimento penale che verrà instaurato.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'importanza della materia, suggerisce un ampio approfondimento conoscitivo mediante audizioni, il cui calendario e i cui soggetti saranno stabiliti in sede di Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

Ricorda anche che ulteriori iniziative legislative che dovessero essere assegnate alla Commissione in sede redigente sulla materia della legittima difesa saranno successivamente congiunte ai disegni di legge già in corso di esame. In particolare, informa che è già assegnato alla Commissione in data di ieri il disegno di legge n. 563 (primo firmatario senatore Gasparri) che sarà inserito nel calendario dei lavori delle sedute della prossima settimana.

Interviene la senatrice [CIRINNA'](#) (PD) la quale, prendendo atto della relazione introduttiva, reclama l'appartenenza ad uno Stato laico i cui valori non debbano necessariamente riflettersi nel Catechismo della Chiesa Cattolica, ricordando altresì la separazione tra Stato e Chiesa.

Interviene il senatore [CUCCA](#) (PD) ricordando che, a prescindere dalle convinzioni religiose di ciascuno, non si intravede una incompatibilità logica tra l'attuale disciplina codicistica della legittima difesa e il pensiero di San Tommaso d'Aquino appena richiamato dal Presidente relatore. Condivide peraltro l'opportunità di procedere ad audizioni al fine di approfondire la materia.

Interviene il senatore [MALLEGNI](#) (*FI-BP*) esprimendo apprezzamento per l'intervento del Presidente relatore, ricordando come da molto tempo non siano stati portati al dibattito politico della Commissione i principi ed i valori citati. Assicura che il Gruppo di Forza Italia parteciperà attivamente al percorso normativo e al confronto politico costruttivo.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP*) manifesta la propria soddisfazione per l'incardinamento dei disegni di legge relativi a quella che a suo avviso è un'esigenza reclamata dalla maggioranza dei cittadini che, spesso costretti a doversi difendere all'interno della propria abitazione, si vedono poi costretti ad un costoso e faticoso *iter* giudiziario per vedersi poi assolti in sede di processo penale per eventuali fatti commessi in occasione della legittima difesa. Prende atto positivamente del novero delle proposte pervenute auspicando l'approvazione di una riforma duratura, nonché dei contenuti della relazione introduttiva e dei riferimenti ivi effettuati.

Condivide l'intento di procedere all'approvazione di una legge che non metta a rischio la sicurezza pubblica ma garantisca il cittadino contro il rischio di subire un ingiusto processo.

Interviene il senatore [STANCANELLI](#) (*FdI*) esprimendo soddisfazione per il fatto che le prime proposte legislative incardinate nella corrente legislatura riguardino proprio la legittima difesa. Pur facendosi portatore del pensiero laico che, come noto reclama la separazione tra lo Stato e la Chiesa, prende atto positivamente del riferimento nella relazione al pensiero di Tommaso d'Aquino, e alla sottesa impostazione filosofica non intendendolo in alcun modo offensivo per i non credenti.

Interviene il senatore [URRARO](#) (*M5S*) ricordando la delicatezza della materia sulla quale si intende intervenire e auspicando che i futuri interventi non siano il frutto di decisioni prese sull'onda dell'emotività conseguente a fatti di cronaca giudiziaria.

Interviene il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) richiamando l'attenzione della Commissione sull'importanza di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, CEDU riguardo alla tutela della vita. Ricorda altresì, facendo riferimento alla sua precedente esperienza da magistrato, l'equilibrio dei collegi giudicanti nel decidere sulle assoluzioni o proscioglimenti dei cittadini imputati per fatti verificatisi in occasione di legittima difesa. Chiede pertanto la possibilità che si mettano a disposizione dati statistici provenienti dai competenti uffici giudiziari sul punto.

Interviene la senatrice [VALENTE](#) (*PD*) la quale, nel condividere a sua volta l'opportunità di svolgere audizioni, segnala sin d'ora la possibilità di effettuare un'apposita valutazione di impatto sui provvedimenti.

Interviene il presidente [OSTELLARI](#) (*L-SP*), relatore, assicurando alla senatrice Cirinnà e a tutti i commissari di essere aperto al dialogo e al confronto. Fa presente che la riforma della legittima difesa risponde a una reale richiesta proveniente dai cittadini e ribadisce l'importanza di un dibattito cui contribuisca maggioranza e opposizione.

La Commissione conviene infine di svolgere un ciclo di audizioni sul disegno di legge in esame.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [OSTELLARI](#) informa che, nel corso delle audizioni nell'ambito dell'esame degli atti del Governo nn. 16, 20 e 29, svolti in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella seduta di ieri, sono state consegnate delle documentazioni che saranno disponibili, così come quelle che perverranno successivamente sulla medesima materia, per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,55.*

## 1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 15 (ant.) del 31/07/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 31 LUGLIO 2018  
15ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

IN SEDE REDIGENTE

**(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima**

**(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio**

**(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo**

**(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina**

**(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa**

**(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 5, 199, 253, 392 e 652, congiunzione con

la discussione dei disegni di legge nn. 234, 412 e 563 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta antimeridiana del 18 luglio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che per la discussione è prevista la pubblicità dei lavori oltre che con il resoconto stenografico, anche attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento.

Ricorda che sono stati posti all'ordine del giorno della Commissione oltre al disegno di legge n. 563 (primo firmatario senatore Gasparri), anche i disegni di legge nn. 234 e 412 (prima firmataria senatrice Ginetti). Essi hanno oggetto strettamente connesso ai disegni di legge già in corso di discussione.

Il Presidente relaziona quindi sinteticamente sul contenuto degli stessi.

Ricorda che l'articolo unico del disegno di legge n. 234 interviene sul reato di violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale, modificandone il quarto comma.

Tale disposizione codicistica, nella sua formulazione vigente, sanziona con la pena della reclusione da uno a cinque anni, la violazione di domicilio commessa con violenza sulle cose o alle persone, ovvero da un soggetto palesemente armato. Per tali ipotesi aggravate si prevede la procedibilità d'ufficio. La proposta di legge in esame in primo luogo inasprisce - sia nel minimo che nel massimo - le pene previste per le ipotesi aggravate, sanzionandole con la reclusione da 5 a 15 anni e in secondo luogo amplia l'ambito di applicazione dell'aggravante ricomprendendovi: le condotte poste in essere con minaccia di violenza alle persone e quelle commesse da soggetti armati. In merito a quest'ultima modifica affinché ricorra l'aggravante non è più necessario che l'autore del reato sia "palesemente" armato, ma è sufficiente che esso detenga un'arma.

Il disegno di legge n. 412 si compone di due articoli i quali apportano modifiche ai reati di furto in abitazione e furto con strappo e di rapina di cui rispettivamente agli articoli 624-*bis* e 628 del codice penale.

Più nel dettaglio l'articolo 1 - come anticipato - interviene sull'articolo 624-*bis* del codice penale, inasprendo le sanzioni per il reato di furto in abitazione e furto con strappo. Si prevedono la reclusione da un minimo di cinque anni a un massimo di dieci anni e la multa da un minimo di 1.545 euro a un massimo di 2.000 euro. Conseguentemente per l'ipotesi aggravata di cui al comma 3 del medesimo articolo si prevede un minimo edittale di sei anni di reclusione e un massimo di dodici anni, e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di 1.545 euro a un massimo di 2.500 euro.

L'articolo 2 inasprisce, invece, le pene minime (restano immutati i massimi edittali) previste per le condotte aggravate di rapina di cui al terzo comma dell'articolo 628 del codice penale. Tali ipotesi sono, quindi, punite con la pena della reclusione da sei a venti anni (attualmente 5 anni nel minimo) e con la multa da euro 1.390 (attualmente 1.290 euro) a euro 3.098.

Il disegno di legge n. 563 si compone di due articoli con i quali modifica il codice penale e il Testo Unico spese di giustizia. Diversamente dalle altre proposte di legge in materia di legittima difesa, il cui esame è stato già avviato dalla Commissione, l'articolo 1 dell'Atto Senato n. 563 non si limita a novellare l'articolo 52 del codice penale, ma lo sostituisce, ribaltando la logica dell'attuale scriminante - costruita in termini di esclusione della punibilità - per affermare invece che colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui, contro un pericolo attuale, esercita un diritto, il proprio diritto di difesa (primo comma). Nell'esercizio di tale diritto, peraltro, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata all'offesa (terzo comma). La disposizione riconosce "sempre" il diritto di difesa a chi reagisce ad una violazione di domicilio, o al tentativo di violazione del domicilio, realizzati, alternativamente (secondo comma): con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno. Il quarto comma del nuovo articolo 52 del codice penale dispone che in tali casi il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo. Il quinto comma estende - come nella formulazione attuale - il concetto di domicilio anche all'ufficio, al negozio e all'impresa. La nuova formulazione riduce i margini di apprezzamento del giudice, che dovrà limitarsi

a verificare la sussistenza dei requisiti del secondo comma: se il luogo ove si sono svolti i fatti presenta le caratteristiche del domicilio, se l'accesso o il tentativo di accesso si è svolto contro la volontà altrui, se vi è stata violenza a cose o persone, oppure se vi sono state minacce o inganni. Al di fuori di queste verifiche - che potranno comunque dar luogo a un'iscrizione sul registro degli indagati - la reazione sarà da ritenersi legittima, senza valutare se sia stata messa in pericolo la vita o l'incolumità di altri, ovvero un mero bene patrimoniale, o se vi sia stata proporzione tra offesa e difesa.

Il Presidente suggerisce, stante l'attinenza di materia, che la Commissione proceda alla discussione di tali disegni di legge insieme con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 5 e connessi.

La Commissione conviene.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che il ciclo di audizioni già deliberato dalla Commissione sarà pertanto riferito a tutti i disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il presidente [OSTELLARI](#) informa che la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha iniziato l'esame delle proposte di legge nn. 274, 308, e 580 recanti disposizioni in materia di legittima difesa in sede referente, in data 25 luglio 2018. Ciò ha determinato la necessità che i Presidenti delle due Camere raggiungano un'intesa su quale ramo del Parlamento debba proseguire nell'esame.

Sarà sua cura informare la Commissione sull'esito delle intese che intercorreranno tra le Presidente dei due rami del Parlamento.

La Commissione prende atto.

La senatrice [MODENA](#) (FI-BP) ricorda che le proposte del Gruppo di Forza Italia presso i due rami del Parlamento sono analoghe, e auspica una rapida prosecuzione dell'*iter* da parte del Senato, stante anche la discussione congiunta del disegno di legge di iniziativa popolare.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(536) Laura BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 25 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico e informa che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(717) Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [RICCARDI](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, che si compone di 14 articoli e che prevede la conversione in legge del decreto legge n. 91 del 2018, recante la proroga di alcuni termini previsti da disposizioni legislative. Ricorda che la Commissione giustizia è chiamata, in questa sede, a rendere parere alla Commissione affari costituzionali sul provvedimento con riguardo ai profili di propria competenza.

Evidenzia in particolare come risultino di rilievo per la Commissione giustizia le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge in conversione.

Nel merito l'articolo 2, comma 1, proroga al 1 aprile 2019 l'efficacia della riforma della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017. La disposizione in esame modifica l'articolo 9, comma 1, del suddetto decreto legislativo, di riforma della disciplina delle intercettazioni, che ha previsto che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi del giudice emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. La nuova disciplina delle intercettazioni avrebbe, quindi, acquistato efficacia il 26 luglio 2018. Il termine è prorogato dal decreto-legge al 1 aprile 2019. Per quanto riguarda la proroga in esame la relazione al provvedimento d'urgenza giustifica tale scelta con la necessità del "completamento delle complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali" presso strutture ed uffici. Risultano, infatti, ancora in corso i collaudi dei sistemi presso le procure nonché l'individuazione e l'adeguamento delle cd. sale di ascolto. La nuova data di efficacia della riforma dà, quindi "certezza di giungere all'applicazione della disciplina con le misure organizzative completamente dispiegate e funzionanti".

Per comprendere appieno la portata della proroga riassume il contenuto della disciplina interessata dal differimento. Più in generale, il decreto legislativo n. 216 del 2017 ha attuato la delega volta a riformare la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, conferita al Governo dalla legge n. 103 del 2017, cosiddetta Legge Orlando, sulla base di specifici principi e criteri direttivi. La stessa legge n. 103 ha, inoltre, parzialmente modificato la disciplina dei costi delle intercettazioni, conferendo in materia una ulteriore delega al Governo, non ancora esercitata (il termine scade il 26 gennaio 2019).

In relazione ai profili oggetto della proroga, la riforma prevista dal decreto legislativo n. 216 del 2017, in estrema sintesi: vieta la trascrizione, anche sommaria delle comunicazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito; prevede - con riguardo alla garanzia di riservatezza delle comunicazioni non penalmente rilevanti o contenenti dati sensibili - che quando l'ufficiale di polizia giudiziaria ascolta una comunicazione di questa natura non la trascriva, neanche sommariamente; stabilisce, a tutela dei difensori, che questi possano ottenere la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni acquisite al fascicolo, e copia dei verbali delle operazioni; prevede, per quanto riguarda l'uso delle intercettazioni nel procedimento cautelare, che, tanto nella richiesta di misura cautelare fatta dal Pubblico ministero, quanto nell'ordinanza del giudice che concede la misura, possano essere riprodotti solo i brani essenziali delle comunicazioni intercettate, che risultino necessari a sostenere la

richiesta del Pubblico ministero o a motivare la decisione del giudice; disciplina, infine, le intercettazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili (c.d. trojan).

Il comma 2 dell'articolo 2, poi, sospende fino al 15 febbraio 2019 l'efficacia delle disposizioni della citata legge n. 103 del 2017 con la quale sono state apportate modifiche alla disciplina della partecipazione al procedimento penale mediante videoconferenza.

Più nel dettaglio la disposizione sospende l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 77-80 dell'articolo 1 della legge Orlando, le quali apportano modifiche alla disciplina relativa alla partecipazione a distanza - con il sistema del collegamento audiovisivo - al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto. La disposizione fa salva l'immediata efficacia di quanto previsto dal comma 81 dell'articolo 1 della suddetta legge, concernente le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-*bis*, primo comma e 416-*bis*, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Anche in questo caso sintetizza il contenuto delle disposizioni oggetto della proroga. I commi 77, 78 e 79 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 riguardano la partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto sia nel giudizio ordinario che nel rito abbreviato nonché la partecipazione a distanza all'udienza camerale. Il comma 77 apporta, anzitutto, alcune modifiche all'articolo 146-*bis*, disp. att. del codice di procedura penale, per riformare la disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza. In particolare, partecipa a distanza: la persona che si trova in carcere per uno dei gravi delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, e per delitti di terrorismo nei processi in cui è imputata anche in relazione a reati per i quali sia in stato di libertà; la partecipazione a distanza si applica anche alle udienze civili; la persona ammessa a programmi o misure di protezione, anche urgenti o provvisorie. L'eccezione a tale regola - ovvero la presenza fisica in udienza - può essere prevista dal giudice con decreto motivato "qualora lo ritenga necessario" e comunque non opera mai per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. La partecipazione a distanza può essere, poi, disposta dal giudice, sempre con decreto motivato, fuori dalle ipotesi obbligatorie, quando ravvisi ragioni di sicurezza, ovvero quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere assunta la testimonianza di un recluso. Viene riformulato, poi, il comma 2 dell'articolo 146-*bis* per prevedere la semplice comunicazione della partecipazione al dibattimento a distanza da parte del presidente del tribunale o della corte di assise (nella fase degli atti preliminari), ovvero dal giudice (nel corso del dibattimento); sono soppressi i riferimenti agli atti con cui è disposta la misura (decreto motivato nella fase preliminare; ordinanza in dibattimento) nonché l'obbligo di comunicazione del decreto a parti e ai difensori almeno 10 giorni prima dell'udienza. E', poi, aggiunto un comma 4-*bis* che permette che il giudice consenta, nei processi in cui si procede con collegamento audio-video, che le altre parti e i loro difensori possano intervenire con le stesse modalità assumendosi i costi di collegamento. Il comma 78 dell'articolo unico della legge n. 103 modifica l'articolo 45-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, relativo alla partecipazione dell'imputato o del condannato al procedimento in camera di consiglio a distanza. Tale modalità di partecipazione all'udienza camerale viene allineata alle ipotesi previste per il dibattimento a distanza dalla nuova formulazione dell'articolo 146-*bis* delle stesse norme di attuazione, come modificato dal precedente comma 77. E', poi, modificato il comma 2 dell'articolo 45-*bis* con l'eliminazione, per finalità di semplificazione, dell'obbligo di ordinanza (del giudice) o decreto motivato (del presidente del collegio) per la comunicazione della partecipazione a distanza all'udienza camerale. Un'ultima modifica riguarda l'applicazione al procedimento camerale a distanza della possibilità di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 146 (intervento dei difensori e delle altre parti con collegamento audio-video, di cui sono chiamati a sostenere le spese). Il comma 79 interviene, poi, sull'articolo 134-*bis* delle norme di attuazione al codice di procedura penale che prevede la partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato, stabilendo che il giudice possa, con decreto motivato, disporre la partecipazione a distanza dell'imputato al rito abbreviato per ragioni di sicurezza,

quando il dibattimento sia particolarmente complesso o quando vada assunta la testimonianza di un detenuto. Il comma 80 modifica il comma 8 dell'articolo 7 del Codice antimafia (decreto legislativo n.159 del 2011) prevedendo l'applicazione per l'esame dei testimoni nel corso del procedimento di prevenzione anche della disciplina dell'art. 146-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale come riformata dal precedente comma 77. Il comma 81 prevede che le disposizioni sulla nuova disciplina della partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto nel dibattimento ordinario (comma 77), nel procedimento in camera di consiglio (comma 78), nel rito abbreviato (comma 79) e nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali antimafia acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della legge in esame sulla Gazzetta Ufficiale.

Come si precisa nella relazione illustrativa, l'ampliamento dell'ambito di applicazione del regime della videoconferenza anche ai detenuti non in regime di cui all'articolo 41-*bis* O.P. "comporta la revisione organizzativa e informatica di tutta la precedente architettura giudiziaria, con necessità di aumento dei livelli di sicurezza informatica". Il differimento in esame si rende quindi necessario proprio al fine di "garantire che l'adeguamento degli accresciuti fabbisogni possa essere efficacemente gestito, soprattutto dal punto di vista dei livelli di sicurezza informatica, nonché adeguato alle esigenze di calendarizzazione dei processi, consentendo, a tal fine una più proficua interlocuzione con gli uffici giudiziari interessati". Il Ministero della giustizia ha, infatti, programmato un passaggio tecnico e organizzativo (cosiddetto *switch off*) molto concentrato nei tempi e in periodo estivo.

Infine il comma 3 dell'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2021 il temporaneo ripristino, previsto dall'articolo 10 del decreto correttivo della cd. geografia giudiziaria, della sezione distaccata di tribunale ad Ischia. La disposizione del decreto legge modifica - limitatamente alla sezione distaccata di Ischia - in primo luogo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014. Tale comma dispone fino al 31 dicembre 2016 (termine prorogato dal decreto-legge n. 210 del 2015 al 31 dicembre 2018), il ripristino nel circondario del tribunale di Napoli della sezione distaccata di Ischia, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana. Tale proroga - si precisa nella relazione di accompagnamento - viene disposta con anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2018 per consentire un ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria, ove si consideri, in particolare, la necessità che i differimenti dei processi in corso possano essere programmati sul presupposto che i processi medesimi vengano svolti presso gli uffici della stessa sezione distaccata. Il comma 3 dell'articolo 2, poi, interviene sull'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo del 2014, il quale nella sua formulazione vigente prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2017 le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia e opera la tabella A dell'ordinamento giudiziario (Regio decreto n. 12 del 1941) come modificata dalla tabella di cui all'[allegato II](#) decreto legislativo del 2014. Il suddetto termine è prorogato al 1° gennaio 2022.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [CUCCA](#) (PD) sollecita la convocazione di Uffici di Presidenza per definire nel dettaglio la programmazione dei lavori.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che tali Uffici sono convocati tutte le settimane e, tuttavia, l'organizzazione dei lavori della Commissione può subire variazioni in relazione al calendario dei lavori dell'Assemblea. A tale proposito, ricorda che ieri sera si è svolta la riunione dei Capigruppo dell'Aula e, pertanto, propone di convocare l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori della Commissione al termine della seduta pomeridiana odierna.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [536](#)

Art. 1

### 1.1

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 1.2

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Sopprimere il comma 1.*

### 1.3

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «accertamenti» con la seguente: «verifiche».*

### 1.4

LA RELATRICE

*Al comma 1, sostituire le parole: «responsabilità e complicità istituzionali» con le seguenti: «eventuali responsabilità istituzionali».*

### 1.5

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «sulle responsabilità» con le seguenti: «sul favore».*

### 1.6

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «complicità» con la seguente: «connivenze».*

### 1.7

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «gestione» con la seguente: «conduzione».*

### 1.8

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «anche al fine di prospettare l'adozione» con le seguenti: «anche al fine di prospettare l'elaborazione di un piano di interventi e l'adozione».*

### 1.9

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «misure organizzative e strumentali per» con le seguenti: «misure di riordino finalizzate».*

### 1.10

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «per il corretto funzionamento» con le seguenti: «per una gestione più*

trasparente».

#### 1.11

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di evitare il ripetersi di episodi particolarmente lesivi della dignità della persona».*

Art. 2

#### 2.1

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 2.2

[BITI](#), [PARRINI](#), [FEDELI](#), [CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. ? 1. La Commissione esamina la gestione della comunità "Il Forteto" dalla sua istituzione ad oggi, con particolare riguardo:

a) all'eventuale accertamento dei fatti e delle ragioni per cui non si sia provveduto negli anni ad un'effettiva separazione fra la cooperativa e la comunità locale;

b) la verifica di un'eventuale attuale presenza all'interno della comunità di persone legate tra loro da rapporti gerarchici e coinvolte nei fatti oggetti d'indagine;

c) alla verifica dell'effettiva necessità della nomina di un commissario per la parte produttiva della struttura "Il Forteto" inerente alla cooperativa agricola, ai fini di una gestione dissociata dalla comunità di recupero dei minori in affidamento nonché allo scopo di pervenire al più presto al pagamento delle provvisori in favore delle vittime;

d) all'elaborazione di adeguati strumenti che garantiscano il permanere sul territorio della comunità anche alla luce della necessità di evitare qualsiasi ricaduta negativa sui livelli occupazionali».

#### 2.3

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Sopprimere il comma 1.*

#### 2.4

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

#### 2.5

[BITI](#), [PARRINI](#), [FEDELI](#), [CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1 sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) all'eventuale accertamento dei fatti e delle ragioni per cui non si sia provveduto negli anni ad un'effettiva separazione fra la cooperativa e la comunità locale».

#### 2.6

LA RELATRICE

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «autorità giudiziarie» con le seguenti: «autorità competenti».*

#### 2.7

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

#### 2.8

[BITI](#), [PARRINI](#), [FEDELI](#), [CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «verifica» inserire le seguenti: «dell'effettiva necessità della» e sopprimere le parole: «dei presupposti per la» .*

#### 2.11

[BITI](#), [PARRINI](#), [FEDELI](#), [CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) all'elaborazione di adeguati strumenti che garantiscano il permanere sul territorio dell'attività produttiva, anche alla luce della necessità di evitare qualsiasi ricaduta negativa sui livelli occupazionali».*

**2.12**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**2.13**

[BITI](#), [PARRINI](#), [FEDELI](#), [CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 sostituire l'alinea con il seguente: «Al fine di impedire il realizzarsi di qualsiasi forma di abusi su minori all'interno di comunità di accoglienza e recupero la Commissione ha inoltre il compito di formulare proposte in ordine:».*

**2.14**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: «La Commissione ha inoltre il compito di formulare proposte in ordine:».*

**2.15**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, alinea, dopo le parole: «Al fine di impedire», inserire le seguenti: «il realizzarsi di qualsiasi forma di abusi su minori all'interno di comunità di accoglienza e recupero, nonché».*

**2.16**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, alinea, alle parole: «il riprodursi», premettere le seguenti: «il realizzarsi di qualsiasi forma di abusi su minori all'interno di comunità di accoglienza e recupero, nonché».*

**2.17**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**2.18**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**2.19**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) all'adozione di tutte le opportune iniziative al fine di valutare la natura e le modalità di partecipazione delle istituzioni locali alla gestione e al funzionamento delle comunità di accoglienza dei minori».*

**2.20**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) allo studio e alla comparazione con le esperienze di comunità stabilmente esistenti nel territorio nazionale;».*

**2.21**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) all'adozione delle modalità di controllo al fine di evitare qualsiasi forma d'infiltrazione all'interno delle comunità di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato;».*

**2.22**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia e con le autorità locali, di misure di*

controllo al fine di contrastare il verificarsi di episodi di molestie e violenze in danni di minori;».

**2.23**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, con le autorità locali e le associazioni presenti sul territorio, di misure volte all'ascolto e al monitoraggio di forme di disagio presenti all'interno delle comunità;».

**2.24**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e della ricerca, di campagne informative e di sensibilizzazione per i minori collocati presso le comunità di recupero per minori disagiati;».

**2.25**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e della ricerca, il Ministero della salute della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori, di un protocollo d'interventi volti al contrasto di ogni forma di violenza, anche psicologica, dei minori collocati presso le comunità di recupero collocate nel territorio nazionale;».

**2.26**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con le associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori, di un protocollo d'interventi volti alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso sessuale in danno dei minori collocati presso le comunità di alloggio collocate nel territorio nazionale;».

**2.27**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di sfruttamento della prostituzione minorile presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

**2.28**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della pedofilia presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

**2.29**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con le associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

**2.30**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

**2.31**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

**2.32**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

**2.33**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

**2.34**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, di un protocollo d'interventi volti alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso sessuale in danno dei minori collocati presso le comunità di alloggio collocate nel territorio nazionale;».

**2.35**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di un protocollo d'interventi volti alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso sessuale in danno dei minori collocati presso le comunità di alloggio collocate nel territorio nazionale;».

**2.36**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori, di un protocollo d'interventi volti alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso sessuale in danno dei minori collocati presso le comunità di alloggio collocate nel territorio nazionale;».

**2.37**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) alla verifica dell'adeguatezza e della formazione del personale impiegato presso le comunità di alloggio per il recupero di minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

**2.38**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) alla verifica dell'adeguatezza del personale impiegato presso le comunità di alloggio per il recupero di minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

**2.39**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) alla verifica della formazione del personale impiegato presso le comunità di alloggio per il recupero di minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

**2.40**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con gli uffici scolastici regionali, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture ? uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia, nonché con associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori, di iniziative volte all'educazione alla legalità dei minori collocati presso le comunità di alloggio per minori disagiati, site nel territorio nazionale;».

**2.41**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con gli uffici scolastici regionali, in collaborazione con gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia, nonché con associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori, d'iniziativa volte all'educazione alla legalità dei minori collocati presso le comunità di alloggio per minori disagiati, site nel territorio nazionale;».

**2.42**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con gli uffici scolastici regionali, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture ? uffici territoriali del Governo, d'iniziativa volte all'educazione alla legalità dei minori collocati presso le comunità di alloggio site nel territorio nazionale;».

**2.43**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori, d'iniziativa volte all'educazione alla legalità dei minori collocati presso le comunità di alloggio site nel territorio nazionale;».

**2.44**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'adozione, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture ? uffici territoriali del Governo, d'iniziativa volte all'educazione alla legalità dei minori collocati presso le comunità di alloggio per minori disagiati site nel territorio nazionale;».

**2.45**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'adozione, in collaborazione con le Forze di polizia, d'iniziativa volte all'educazione alla legalità dei minori collocati presso le comunità di alloggio per minori disagiati site nel territorio nazionale;».

**2.46**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'adozione, di un codice di regolamentazione a cui devono attenersi gli operatori impiegati presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

**2.47**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'adozione, di un codice di regolamentazione a cui devono attenersi gli operatori occupati presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

**2.48**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis*. La Commissione può promuovere la realizzazione delle opportune iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore sociale delle comunità di alloggio per il recupero di minori disagiati anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione. La Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte».

**2.49**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis*. La Commissione può promuovere la realizzazione delle opportune iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore sociale delle comunità di alloggio per il recupero di minori disagiati anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione».

**2.50**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis*. La Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte».

**2.51**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis*. La Commissione può riferire alle Camere ogni volta che lo ritenga opportuno».

Art. 3

**3.1**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Sopprimere il comma 1.*

**3.2**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «venti senatori» con le seguenti: «dieci senatori».*

**3.3**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «venti senatori» con le seguenti: «quindici senatori».*

**3.4**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «venti deputati» con le seguenti: «dieci deputati».*

**3.5**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «venti deputati» con le seguenti: «quindici deputati».*

**3.6**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «assicurata» con la seguente: «garantita».*

**3.7**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1 sopprimere le parole: «, comunque,».*

**3.8**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1 sostituire la parola: «rappresentante» con la seguente: «componente».*

**3.9**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**3.10**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 sostituire la parola: «componenti» con la seguente: «membri».*

**3.11**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «avere ricoperto ruoli» con le seguenti: «non essere stato indagato».*

**3.12**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la parola: «ruoli» inserire la seguente: «inquirenti».*

**3.13**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la parola: «ruoli» inserire la seguente: «di polizia giudiziaria».*

**3.14**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la parola: «ruoli» inserire la seguente: «di pubblico ministero».*

**3.15**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la parola: «ruoli» inserire la seguente: «di giudice per le indagini preliminari».*

**3.16**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la parola: «ruoli» inserire la seguente: «di giudice per l'udienza preliminare».*

**3.17**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, dopo la parola: «ruoli» inserire le seguenti: «o attività d'indagine».*

**3.18**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o siano legati a esponenti dell'informazione locale o nazionale che abbiano seguito il caso oggetto d'indagine».*

**3.19**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o siano legati a esponenti dell'informazione locale che abbiano seguito il caso oggetto d'indagine».*

**3.21**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o siano legati a esponenti dell'informazione nazionale che abbiano seguito il caso oggetto d'indagine».*

**3.27**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,nonché di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto d'interessi con i fatti oggetto d'indagine».*

**3.28**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone coinvolte nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.29**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio con persone coinvolte nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.30**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio o frequentazione assidua con persone coinvolte nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.31**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti frequentazione assidua con persone coinvolte nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.32**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone indagate nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.33**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto ruoli inquirenti nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.34**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto ruoli di polizia giudiziaria nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.35**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto il ruolo di pubblico ministero nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.36**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per le indagini preliminari nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.37**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per l'udienza preliminare nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.76**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua con esponenti dell'informazione locale o nazionale che abbiano seguito il caso oggetto d'indagine in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.38**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua con esponenti dell'informazione nazionale che abbiano seguito il caso oggetto d'indagine in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.39**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua con esponenti dell'informazione locale che abbiano seguito il caso oggetto d'indagine in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.40**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto ruoli inquirenti nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.41**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto ruoli di polizia giudiziaria nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.42**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto il ruolo di pubblico ministero nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.43**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per le indagini*

preliminari nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

**3.44**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per l'udienza preliminare nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.45**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per il pubblico ministero nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.46**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per le indagini preliminari nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.47**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con persone che abbiano ricoperto ruoli inquirenti nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.48**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con persone che abbiano ricoperto ruoli di polizia giudiziaria nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.49**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con persone che abbiano ricoperto ruoli inquirenti nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.50**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con persone che abbiano ricoperto ruoli di polizia giudiziaria nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.51**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con persone che abbiano ricoperto il ruolo di pubblico ministero nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.52**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per le indagini preliminari nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.53**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per l'udienza preliminare nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.54**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con esponenti della stampa locale o nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.55**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con esponenti della stampa locale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.56**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con esponenti della stampa nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.57**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con esponenti della stampa locale o nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.58**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con esponenti della stampa locale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.59**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con esponenti della stampa nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.60**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela o coniugio con esponenti della stampa locale o nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della*

funzione svolta».

**3.61**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela o coniugio con esponenti della stampa locale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.62**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela o coniugio con esponenti della stampa nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.63**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela o affinità con esponenti della stampa locale o nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.64**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela o affinità con esponenti della stampa locale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.65**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela o affinità con esponenti della stampa nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.66**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua con esponenti di Forza Nuova in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.67**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità con esponenti di Forza Nuova in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.68**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, coniugio o frequentazione assidua con esponenti di Forza Nuova in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.69**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con esponenti di Forza Nuova in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».*

**3.70**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con esponenti di Forza Nuova in modo tale da evitare indebite commistioni e*

compromissione della credibilità della funzione svolta».

**3.22**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Sopprimere il comma 3.*

**3.23**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 3 sostituire la parola: «entro», con le seguenti: «non oltre».*

**3.24**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 3 sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «trenta».*

**3.25**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 3 sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «venti».*

**3.26**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 3 sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «quindici».*

**3.71**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Sopprimere il comma 4.*

**3.72**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età».

**3.73**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 4 sopprimere le parole: «o entra in ballottaggio».*

**3.74**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Sopprimere il comma 5.*

**3.75**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Con gli stessi criteri e con le stesse procedure di cui ai commi 1 e 4, si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare».

Art. 4

**4.1**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**4.2**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «attività» con le seguenti: «I lavori».*

**4.3**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «funzionamento» con le seguenti: «l'andamento».*

**4.5**

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «sono disciplinati» con le seguenti: «sono regolati».*

**4.4**

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «regolamento» con la seguente: «statuto».*

**4.6**

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

*Al comma 1, sopprimere la parola: «interno».*

**4.7**

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «approvato» con la seguente: «votato».*

**4.8**

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dalla Commissione stessa nella seduta successiva» con le seguenti: «dalla Commissione nella stessa seduta».*

**4.9**

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

*Al comma 1 dopo la parola: «nella» inserire la seguente: «prima».*

Art. 5

**5.1**

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**5.2**

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

*Sopprimere il comma 1.*

**5.3**

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «nell'espletamento dei» con le seguenti: «svolge i».*

**5.4**

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «Ferre restando le» con la seguente: «Nel rispetto delle».*

**5.5**

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «si applicano» con la seguente: «si utilizzano».*

**5.6**

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**5.7**

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «si applicano» con la seguente: «si utilizzano».*

**5.8**

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

*Sopprimere il comma 3.*

**5.9**

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «può richiedere» con la seguente: «richiede».*

**5.10**

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «materie attinenti alle finalità della presente legge» con le seguenti:*

«materie oggetto d'indagine».

**5.12**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Sopprimere il comma 4.*

**5.13**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 4, sostituire la parola: «opporre» con la seguente: «eccepire».*

**5.14**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 4 sopprimere la parola: «motivatamente».*

**5.15**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Sopprimere il comma 5.*

**5.16**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 5 sostituire le parole: «può ottenere» con la seguente: «acquisisce».*

**5.17**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 6 sostituire la parola: «individua» con la seguente: «indica».*

**5.18**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 6 sostituire la parola: «divulgati» con le seguenti: «resi noti».*

**5.19**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 8 sostituire le parole: «può richiedere» con la seguente: «richiede».*

**5.20**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 9 sostituire le parole: «può avvalersi» con le seguenti: «si avvale».*

Art. 6

**6.1**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**6.2**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Sopprimere il comma 1.*

**6.3**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1 sostituire la parola: «membri» con la seguente: «componenti».*

**6.4**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1 sostituire la parola: «addetti» con la seguente: «assegnati».*

**6.5**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1 sostituire la parola: «obbligati» con la seguente: «tenuti».*

**6.6**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3» con le seguenti: «sulle materie oggetto dell'inchiesta».*

**6.7**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**6.8**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 sostituire la parola: «punita» con la seguente: «perseguita».*

**6.9**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «a norma dell'articolo 326 del codice penale» con le seguenti: «secondo le disposizioni di cui all'articolo 326 del codice penale».*

**6.10**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Sopprimere il comma 3.*

**6.11**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 3 sostituire la parola: «diffonda» con la seguente: «divulghi».*

**6.12**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 3 sostituire le parole: «del procedimento di inchiesta» con le seguenti: «oggetto dell'attività d'indagine».*

**6.13**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 3 sostituire la parola: «divulgazione» con la seguente: «diffusione».*

**6.14**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso».*

Art. 7

**7.1**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**7.2**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Sopprimere il comma 1.*

**7.3**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**7.4**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

*«2. La Commissione provvede al proprio funzionamento con le risorse umane e strumentali a disposizione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».*

**7.5**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

*«2. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro».*

**7.7**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «5000 euro».*

**7.8**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «10.000 euro».*

**7.9**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «15.000 euro».*

**7.10**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «20.000 euro».*

**7.11**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «25.000 euro».*

**7.12**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «30.000 euro».*

**7.13**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «35.000 euro».*

**7.14**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «40.000 euro».*

**7.15**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «45.000 euro».*

**7.0.1**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Comitati)*

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 4».

Art. 8

**8.1**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**8.2**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Sopprimere il comma 1.*

**8.4**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «un mese».*

**8.5**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «due».*

**8.6**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «tre».*

**8.7**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «quattro».*

**8.8**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «cinque».*

**8.9**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».*

**8.10**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sette».*

**8.11**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «otto».*

**8.12**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «nove».*

**8.13**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «dieci».*

**8.14**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «undici».*

**8.15**

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**8.3**

LA RELATRICE

*Al comma 2, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trenta».*

## 1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 11 (ant.) dell'08/08/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 11**  
**MERCOLEDÌ 8 AGOSTO 2018**

*Presidenza del Presidente*  
**[OSTELLARI](#)**

*Orario: dalle ore 11,05 alle ore 13,30*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE NAZIONALE VITTIME ITALIANE, DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SOSTEGNO VITTIME E DELL'ASSOCIAZIONE "NESSUNO TOCCHI ABELE" NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 E 652 IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA*

## 1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 22 (pom.) del 10/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 2018  
22ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 17,10.*

IN SEDE REDIGENTE

**(510) GIARRUSSO ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso**

(Discussione e rinvio)

Il relatore [GIARRUSSO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo recante modifiche al reato di voto di scambio (articolo 416-ter del codice penale).

Dopo aver ricordato l'importanza di tale norma incriminatrice introdotta per la prima volta nell'attuale codice penale nel 1992 e volta a preservare l'ordine pubblico e la tutela dell'esercizio della libertà democratiche, fa presente come il primo comma della norma in esame punisce con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis del codice penale la condotta di chiunque accetti, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Evidenzia come rispetto all'attuale formulazione viene eliminato il riferimento al cosiddetto metodo mafioso di cui è espressione il rinvio presente nella formulazione legislativa vigente alle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis quale strumento necessario per procurare i voti promessi; col disegno di legge si intende proporre l'ampliamento dell'ambito di applicazione della fattispecie di reato in oggetto prendendo in considerazione oltre all'erogazione o alla promessa di erogazione di denaro o di altra utilità anche la disponibilità a soddisfare gli interessi o le

esigenze dell'associazione mafiosa. L'ambito oggettivo di applicazione della norma viene poi esteso attraverso il riferimento a qualunque altra utilità. Si estende inoltre, attraverso la novella legislativa, la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso ad intermediari.

Il secondo comma sottopone, in via residuale, alla stessa pena colui che promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Il terzo comma della norma in esame prevede una circostanza aggravante idonea a provocare l'aumento della pena fino alla metà nel caso in cui chi ha accettato la promessa di voti di cui al primo comma risulti eletto. Infine l'ultimo comma dell'articolato normativo prevede che in caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, segua sempre la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi**

**(735) PILLON ed altri. - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità**

**(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare**

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore, senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), procede all'illustrazione dei disegni di legge nn. 45 e connessi in materia di riforma della disciplina dell'affido condiviso. Premette come il disegno di legge n. 735 si proponga di dare attuazione al contratto di governo stipulato dalla maggioranza parlamentare, nella parte in cui, con riguardo al diritto di famiglia, prevede l'adozione di modifiche legislative volte ad assicurare una progressiva degiurisdizionalizzazione, così da rimettere al centro la famiglia e i genitori.

Passando al merito, evidenzia che il disegno di legge si compone di 24 articoli. In particolare gli articoli da 1 a 5 introducono, nel diritto di famiglia, procedure di ADR (conciliazione, mediazione e coordinazione genitoriale) finalizzate a restituire la responsabilità decisionale ai genitori stessi, aiutandoli e sostenendoli quando, a causa delle difficoltà di dialogo, essi non sono in grado di mantenere un canale comunicativo nel superiore interesse del minore. Si tratta di procedure, la cui introduzione nelle legislazioni nazionali è auspicata proprio dalla Risoluzione europea UE 2079/2015 sull'uguaglianza e la corresponsabilità paternale.

L'articolo 1 istituisce l'albo professionale dei mediatori familiari. La disciplina relativa alla funzione di mediatore è demandata ad un successivo regolamento da adottarsi entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo indica una serie di principi (tra i quali si prevedono in modo preciso i titoli di studio, le specializzazioni e i percorsi di formazione necessari all'espletamento del ruolo di mediatore familiare), ai quali deve attenersi il Governo nell'adozione del Regolamento.

L'articolo 2 sancisce l'obbligo di riservatezza, imponendo al mediatore il rispetto del segreto professionale e prevedendo che gli atti e i documenti del procedimento di mediazione non possano essere esibiti nei procedimenti giudiziari, ad eccezione dell'accordo sottoscritto dal mediatore, dalle parti e dai rispettivi legali.

L'articolo 3 disciplina il procedimento di mediazione familiare, la cui durata non può eccedere i sei

mesi.

L'articolo 4 demanda ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la determinazione delle spese e dei compensi per il mediatore.

L'articolo 5, nell'ambito della coordinazione genitoriale quale processo di risoluzione alternativa delle controversie fra genitori, qualifica la figura del coordinatore genitoriale. Questi è un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, iscritto all'albo di una delle professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico. Gli articoli da 6 a 10 recano poi una serie di modifiche al codice procedura civile in materia di separazioni e di affidamento dei minori.

L'articolo 6 introduce all'articolo 178 codice procedura civile (Controllo del collegio sulle ordinanze) un ulteriore comma in base al quale l'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti, con reclamo immediato al collegio.

L'articolo 7 modifica l'articolo 706 del codice procedura civile, prevedendo per le coppie con figli come obbligatoria la mediazione al fine di aiutare le parti a trovare un accordo nell'interesse dei minori.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 708 del codice procedura civile, stabilendo che all'udienza di comparizione il presidente, nel caso di mancata conciliazione, debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare (obbligatoria - come detto- in presenza di figli minori).

L'articolo 9 riscrive il vigente articolo 709-ter del codice procedura civile rendendo più incisivo il procedimento per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento.

L'articolo 10 modifica l'articolo 711 del codice procedura civile, prevedendo che nel caso di separazione consensuale i genitori di figli minori, a pena di nullità, devono indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato.

L'articolo 11 riscrive l'articolo 337-ter del codice civile relativo ai provvedimenti concernenti i figli. Si tratta di una disposizione di indubbio rilievo nell'ambito del progetto di riforma, nella parte in cui essa si propone di rafforzare il principio della co-genitorialità.

L'articolo 12 modifica l'articolo 337-quater del codice civile prevedendo che il giudice possa disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, garantendo sempre il diritto del minore alla bigenitorialità. La disposizione si propone più in generale l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'alienazione genitoriale: nelle situazioni di crisi familiare il diritto del minore ad avere entrambi i genitori finisce frequentemente violato con la concreta esclusione di uno dei genitori (il più delle volte il padre) dalla vita dei figli e con il contestuale eccessivo rafforzamento del ruolo dell'altro genitore.

L'articolo 13 interviene sulla disciplina relativa alla revisione disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e i casi di conflittualità genitoriale di cui all'articolo 337-quinquies del codice civile.

L'articolo 14 apporta modifiche all'articolo 337-sexies del codice civile, relativo alla residenza del minore presso la casa familiare e alle prescrizioni in tema di residenza. Il giudice può stabilire nell'interesse dei figli minori che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in caso di disaccordo quale dei due genitori potrà continuare a risiedervi.

Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni l'articolo 15, modificando l'articolo 337-septies del codice civile, prevede che il giudice possa disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, su loro richiesta, il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno è versato direttamente all'avente diritto.

L'articolo 16 interviene sull'articolo 337-octies del codice civile, imponendo al giudice l'obbligo di disporre l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

L'articolo 17 modifica l'articolo 342-bis del codice civile in materia di ordini di protezione contro gli

abusi familiari, aggiungendo un comma per prevedere da parte del giudice, su istanza di parte, l'adozione - con decreto - di provvedimenti nell'esclusivo interesse del minore, anche quando ? pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori ? il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo ad uno di essi.

L'articolo 18 introduce il nuovo articolo 342-*quater* nel codice civile, con il quale si attribuisce al giudice il potere di ordinare al genitore che abbia tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta.

Gli articoli 19 e 21 dispongono l'abrogazione rispettivamente del secondo comma dell'articolo 151 del codice civile, in tema di separazione giudiziale e dell'articolo 570-*bis* del codice penale (che disciplina il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio).

L'articolo 20 modifica l'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, al fine di stabilire - con riguardo alle convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio - che le parti e i rispettivi legali devono in ogni caso applicare le disposizioni di cui agli articoli 337-*ter* e seguenti del codice civile.

L'articolo 22 estende l'applicazione dei principi sanciti con riguardo alla disciplina delle separazioni anche alla legge sul divorzio.

L'articolo 23 stabilisce che le norme della legge si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data dell'entrata in vigore della medesima.

L'articolo 24 infine reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il relatore procede con l'illustrazione del disegno di legge n. 45, che reca disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi. Il provvedimento si propone di completare la riforma in materia di affidamento condiviso nell'ottica di un pieno rafforzamento del principio della bigenitorialità. Nel merito la proposta si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 (similmente all'articolo 7 del disegno di legge n. 735) modifica l'articolo 706 del codice di procedura civile, relativo alla domanda di separazione personale. Si prevede, nell'ambito della presentazione della domanda di separazione personale, l'inserimento della documentazione dello svolgimento di un percorso, intrapreso da ambedue i genitori, attestante l'effettivo e concreto tentativo di riconciliazione, la presa di coscienza dei problemi scaturenti dalla separazione e l'elaborazione di modalità di sostegno per i figli.

L'articolo 2 affronta la questione relativa alla fissazione della residenza di cui all'articolo 145 del codice civile. La disposizione prevede in caso di affidamento condiviso la fissazione della residenza anagrafica dei figli minori presso entrambi i genitori. Nei casi di disaccordo in ordine alla residenza, compete al giudice decidere con provvedimento non impugnabile la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dei figli minori, privilegiando il luogo dove sono sempre vissuti.

L'articolo 3, integrando l'articolo 368 del codice penale, prevede la sospensione della potestà genitoriale in caso di calunnia da parte di un genitore o di un soggetto esercente la stessa a danno dell'altro.

L'articolo 4, modificando l'articolo 570 del codice penale, oltre a riaffermare il concetto che l'educazione dei figli costituisce un diritto ma anche e soprattutto un dovere, estende le sanzioni previste per il genitore che si sottrae agli obblighi di assistenza, cura ed educazione dei figli minori anche a quello che attua comportamenti tali da privarli dell'apporto educativo dell'altra figura genitoriale. La disposizione introduce poi la possibilità per il giudice di irrogare la sanzione del lavoro di pubblica utilità previsto dalla normativa vigente quale competenza del giudice di pace, al fine di consentire l'individuazione di sanzioni che abbiano una funzione educativa nei confronti del genitore che si è sottratto agli obblighi di assistenza.

Sulla legislazione penale e in particolare sul reato di maltrattamenti interviene infine anche l'articolo 5. Tale disposizione, oltre ad ampliare l'ambito di applicazione della fattispecie delittuosa, disciplinata

dall'articolo 572 del codice penale, prevede, limitatamente ai casi di minore gravità, la possibilità per il giudice di irrogare la pena del lavoro di pubblica utilità.

Il relatore procede poi con l'illustrazione del disegno di legge n. 768, che reca modifiche al codice civile e a quello di rito in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare. Il provvedimento, che si propone di correggere le modalità di applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sull'affido condiviso (i cui limiti sono peraltro rilevati - come sottolineato - anche nella relazione del disegno di legge n. 735), si compone di 14 articoli.

Più nel dettaglio l'articolo 1 reca - similmente all'articolo 11 del disegno di legge n. 735 - una serie di modifiche all'articolo 337-ter del codice civile, volte a riaffermare il principio della bigenitorialità nella gestione dei figli in caso di separazione. La disposizione, nello statuire il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue i genitori, prevede precisi obblighi temporali di permanenza presso ciascun genitore. Analogamente al disegno di legge n. 735 si sancisce come forma principale di mantenimento della prole, il mantenimento diretto, che dovrà essere stabilito ogniqualvolta sia chiesto, anche da un genitore solo, rimettendo al giudice la divisione degli oneri economici, ove non concordata.

L'articolo 2 - similmente all'articolo 12 del disegno di legge n. 735 - modifica l'articolo 337-quater del codice civile in materia di affidamento ad un solo genitore, fra le altre, sanzionando con l'esclusione dall'affidamento chi si sia reso colpevole di ripetute violenze fisiche e psichiche e chiarendo che, anche in caso di affidamento esclusivo, il mantenimento diretto della prole è la forma da privilegiare.

L'articolo 3 - similmente all'articolo 14 del disegno di legge n. 735 - apporta modifiche all'articolo 337-sexies del codice civile in materia di assegnazione della casa familiare.

L'articolo 4 - similmente all'articolo 15 del disegno di legge n. 735 - interviene sull'articolo 337-septies del codice civile attribuendo al figlio maggiorenne la titolarità dell'eventuale assegno stabilito per il suo mantenimento e prevedendo che questi debba concordare con il genitore il proprio contributo alle spese e alle cure domestiche.

L'articolo 5 - similmente all'articolo 16 del disegno di legge n. 735 - riconosce ai figli il pieno diritto all'ascolto.

L'articolo 6 completa l'introduzione del doppio domicilio, modificando l'articolo 45 del codice civile.

L'articolo 7 modifica l'articolo 316 del codice civile, riprendendo la definizione di responsabilità genitoriale più largamente accettata a livello internazionale ed eliminando il riferimento al concetto di residenza abituale.

L'articolo 8 dispone l'abrogazione dell'articolo 317-bis del codice civile relativo ai rapporti con gli ascendenti.

Ulteriori soppressioni "di coordinamento", conseguenti alle modifiche apportate alla disciplina relativo all'affidamento, sono apportate dagli articoli 9 e 10 rispettivamente all'articolo 336-bis del codice civile e all'articolo 6 della legge sul divorzio.

L'articolo 11 introduce nel codice civile e disciplina la mediazione familiare. Tale disciplina "ricalca" in parte (con previsioni ben più sintetiche) quanto previsto dal disegno di legge n. 735 (riguardo a esempio gli aspetti relativi all'obbligo di riservatezza).

Gli articoli 12 e 13 rendono possibile il reclamo avverso i provvedimenti sia presidenziali che del giudice istruttore, unificando le relative procedure mediante il ricorso all'articolo 669-terdecies codice procedura civile. L'articolo 14, infine, similmente all'articolo 9 del disegno di legge n. 735, modifica l'articolo 709-ter del codice penale, in materia di soluzione delle controversie insorte tra i genitori.

Il relatore propone di svolgere una serie di audizioni che coinvolgano esperti della materia, associazioni di genitori, associazioni professionali al fine di consentire con spirito partecipativo la definizione di un testo che affermi, senza pregiudizi ideologici, l'obiettivo del miglior interesse del minore.

La Commissione conviene pertanto di svolgere un ciclo di audizioni.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (n. 37)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

La relatrice **D'ANGELO** (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo - sul quale le Commissioni giustizia di Camera e Senato sono chiamate a rendere parere entro il 17 settembre 2018 - che è adottato in attuazione della delega contenuta nei commi 18 e seguenti dell'articolo unico della legge n. 103 del 2017 (cosiddetta Legge Orlando).

Sottolinea che, nel merito, il provvedimento si compone di otto articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 3, comma 1, lettera *i*-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 (testo unico sul casellario giudiziale) inserendo fra i provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale anche le sentenze che, ai sensi dell'articolo 464-*septies* del codice penale, dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

L'articolo 2 - sempre in attuazione della lettera *a*) del comma 18 citato - apporta modifiche agli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 in materia di eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale.

L'articolo 3 novella, in primo luogo, l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 al fine di raccordarlo con le previsioni di cui all'articolo 16 (il quale prevede che l'ufficio di cancelleria del giudice dell'esecuzione deve comunicare all'ufficio iscrizione l'avvenuta esecuzione della pena pecuniaria e di ogni altra pena ai fini della eliminazione delle iscrizioni collegate al decorso del tempo dall'esecuzione della pena) e di emendare un refuso presente nell'attuale testo con riguardo alle competenze dell'ufficio centrale (richiamo al comma 6 anziché al comma 5 dell'articolo 19).

L'articolo 4, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 18, lettera *a*), reca modifiche alla disciplina relativa ai certificati del casellario giudiziale, al fine di una semplificazione e di una riduzione degli adempimenti amministrativi.

L'articolo 24, come riformulato, individua un'unica *species* di certificato, che contiene tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto.

L'articolo 28, come riformulato, individua poi le iscrizioni non menzionabili nei suddetti tipi di certificato, in linea con quanto previsto dall'articolo 24 per il certificato a richiesta dell'interessato.

L'articolo precisa infine che in caso di comunicazione da parte del Comune all'ufficio centrale dell'avvenuta morte della persona i certificati in esame devono contenere il riferimento alla data del decesso.

La lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 4 dello schema modifica l'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 313, relativo al certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione, prevedendo che esso debba contenere anche l'attestazione relativa alla

sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale.

L'articolo 5 modifica l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 che reca disposizioni transitorie per l'eliminazione delle iscrizioni a causa di decesso effettuata dall'ufficio locale, nel senso di adeguarlo alla modifica - apportata dall'articolo 2 dell'atto del Governo in esame - all'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313. Si prevede in tal senso che l'eliminazione delle iscrizioni è effettuata dall'ufficio locale decorsi cento anni dalla nascita della persona alla quale si riferiscono.

L'articolo 6 - in attuazione della delega di cui al comma 20 dell'articolo unico della legge n. 103 - interviene sull'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica (recante disposizioni finali) al fine di integrare il richiamo ai certificati del casellario giudiziale, presente leggi o regolamenti, con quello al certificato del casellario europeo.

L'articolo 7 prevede, al comma 1, che le disposizioni del decreto entrano in vigore trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La disposizione stabilisce poi al fine di "accordare un congruo lasso temporale per la progettazione e realizzazione degli adeguamenti tecnici necessari" diversi termini di efficacia per alcune disposizioni.

L'articolo 8 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (n. 39)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere *a*), *d*), *i*), *l*), *m*), *o*), *r*), *t*), e *u*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

Il relatore [URRARO](#) (*M5S*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che attua la delega conferita al Governo dalla legge n. 103 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando), nella parte relativa alle modifiche all'ordinamento penitenziario.

Con lo schema in esame - che riprende in parte il contenuto dell'Atto del Governo n. 17, ma che, in ossequio al parere parlamentare, non interviene più in materia di accesso alle misure alternative - il Governo - come precisa nella relazione illustrativa - ha inteso esercitare nuovamente la delega conferita con la legge n. 103.

Passando al merito, sottolinea che l'Atto del Governo in esame consta di 12 articoli suddivisi in 4 capi.

Il Capo I, composto dagli articoli 1 e 2, detta disposizioni in tema di assistenza sanitaria in ambito penitenziario.

L'articolo 1, adegua l'Ordinamento penitenziario ai principi contenuti nel decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, di riordino della medicina penitenziaria. Il contenuto dell'articolo 1 riproduce sostanzialmente quanto previsto nell'articolo 2, comma 1, limitatamente alla lettera *a*), comma 2 e comma 3 dell'Atto del Governo n. 17.

L'articolo 1, comma 2, reca alcune modifiche al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria).

L'articolo 2 abroga l'articolo 240 delle disposizioni di attuazione del codice penale, recante la disciplina relativa al trattamento sanitario del detenuto. Tale abrogazione è consequenziale

all'introduzione delle nuove norme di riforma della medicina penitenziaria, secondo le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 230 del 1999.

Il Capo II, composto dagli articoli da 3 a 8, reca disposizioni per la semplificazione dei procedimenti.

In particolare, l'articolo 3 interviene sull'ordinamento penitenziario realizzando semplificazioni procedurali nonché distinguendo le competenze dell'autorità giudiziaria a seconda che vi sia o meno una condanna definitiva: prima della condanna definitiva è sempre competente il giudice procedente (G.I.P. o giudice della fase o grado del giudizio non definito), dopo la condanna sono competenti, a seconda dei casi, il magistrato di sorveglianza o il Tribunale di sorveglianza.

L'articolo 4 apporta modifiche agli articoli 656 e 678 del codice di procedura penale. Si tratta di modifiche che mirano a semplificare e snellire i procedimenti di esecuzione delle pene.

L'articolo 5 - che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 17 dell'Atto del Governo n. 17 - detta alcune modifiche all'articolo 51-*bis* dell'ordinamento penitenziario in materia di nuovi titoli di privazione della libertà sopravvenuti ad una misura alternativa.

L'articolo 6 (che riproduce il contenuto dell'articolo 18, commi 1 e 2, dell'Atto del Governo n. 17) aggiunge all'ordinamento penitenziario un nuovo articolo 51-*quater*, il quale detta una regola generale che prevede, in caso di applicazione di una misura alternativa, la possibilità per il giudice (che ha emesso la sentenza di condanna) di sospendere l'applicazione delle pene accessorie in considerazione delle esigenze di reinserimento sociale del condannato.

L'articolo 7, il cui contenuto riproduce quanto previsto dall'Atto del Governo n. 17, novella l'articolo 47, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, stabilendo che, in caso di istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte di soggetto in stato di libertà, l'osservazione scientifica della personalità (per almeno un mese) è di competenza degli Uffici per l'esecuzione penale esterna.

L'articolo 8 - riprendendo quanto previsto dall'articolo 21 dell'Atto del Governo n. 17 - integra la formulazione dell'articolo 58 dell'ordinamento penitenziario, relativo alle comunicazioni all'attività di pubblica sicurezza dei provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza.

Il Capo III dello schema di decreto legislativo, composto dagli articoli 9 e 10, interviene sull'ordinamento penitenziario e sulla disciplina del corpo di polizia penitenziaria.

L'articolo 9 interviene (similmente all'articolo 23, comma 1, lettera *c*) n.1 dell'Atto del Governo n. 17) sull'ordinamento penitenziario per ampliare le competenze degli uffici locali di esecuzione esterna.

L'articolo 10 dello schema - che riproduce il contenuto dell'articolo 24 dell'Atto del Governo n. 17 - interviene sulla legge n. 395 del 1990 estendendo i compiti della polizia penitenziaria, ricomprendendovi anche la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni date dalla magistratura di sorveglianza.

Il Capo IV, composto dall'articolo 11 e dall'articolo 12, modifica numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario nella prospettiva "del rafforzamento dei diritti di detenuti e internati".

In particolare, l'articolo 11 modifica in primo luogo l'articolo 1 dell'ordinamento penitenziario, che detta i principi base sui quali si fonda il trattamento penitenziario con finalità di rieducazione. Risulta soppressa, rispetto all'Atto del Governo n. 17, la previsione secondo la quale la sorveglianza dei detenuti è improntata al rispetto delle regole dettate dal Consiglio d'Europa e richiede che questi possano trascorrere la maggior parte della giornata fuori dalle celle così da favorire i rapporti interpersonali e l'osservazione del comportamento e della personalità dei reclusi. L'articolo modifica poi la legge sull'ordinamento penitenziario intervenendo sugli articoli 9, in materia di alimentazione dei detenuti; 10, relativo alla permanenza all'aperto; 13, con riguardo alla individualizzazione del trattamento; e 14 relativo all'assegnazione dei reclusi.

Con un'ulteriore modifica all'articolo 15 dell'ordinamento penitenziario, lo schema di decreto legislativo introduce la formazione professionale e la partecipazione a progetti di pubblica utilità agli elementi sui quali può fondarsi il trattamento rieducativo, che vanno ad aggiungersi all'istruzione, al lavoro, alla religione ed alle attività ricreative, culturali e sportive.

L'articolo 11 modifica inoltre le seguenti, ulteriori disposizioni dell'ordinamento penitenziario, fra cui

l'articolo 33, sul regime di isolamento, gli articoli 36 e 40, sul procedimento disciplinare, l'articolo 42, sui trasferimenti, l'articolo 43, in tema di dimissioni dal carcere, l'articolo 45, sull'assistenza alle famiglie, l'articolo 80, in tema di personale.

L'articolo 12 dello schema di decreto reca, infine disposizioni di natura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il **PRESIDENTE** comunica che, nel corso delle audizioni svoltesi l'8 agosto nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in materia di legittima difesa, è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile, così come quella che perverrà in seguito, alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 18,25.*

## 1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 13 (ant.) dell'11/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

#### Riunione n. 13

MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 2018

*Presidenza del Presidente*

**OSTELLARI**

*Orario: dalle ore 9,50 alle ore 11,30*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFCOMMERCIO, FEDERPREZIOSI, FAIB (FEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANI BENZINAI), FIGSC-CONFCOMMERCIO (FEDERAZIONE ITALIANA GESTORI IMPIANTI STRADALI CARBURANTI), FEGICA-CISL (FEDERAZIONE ITALIANA GESTORI CARBURANTI E AFFINI), FEDERFARMA (FEDERAZIONI FARMACISTI), FIT (FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI), UNIONE NAZIONALE CAMERE PENALI, AIGA (ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI), CNF (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE), OCF (ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE), NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 E 652 IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA*

## 1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 15 (pom.) del 18/09/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 15**  
**MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 2018**

*Presidenza del Presidente*  
**[OSTELLARI](#)**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 16,05*

*AUDIZIONI INFORMALI DEL DOTTOR IGNAZIO MESSINA, PROMOTORE DEL DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE N. 5, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI E DI RAPPRESENTANTI DELLA MAGISTRATURA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 E 652 IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA*

